

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1781 del 04/04/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 ĺ Ditta SAPORI DEL MARE DI SACCHI LAURA & C. S.A.S. con sede legale ed attività nel Comune di Codigoro, Viale Giovanni XXIII n. 1/M. - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di PESCHERIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1841 del 04/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quattro APRILE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 19981/2016/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Ditta **SAPORI DEL MARE DI SACCHI LAURA & C. S.A.S.** con sede legale ed attività nel Comune di Codigoro, Viale Giovanni XXIII n. 1/M. - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **PESCHERIA**.

LA RESPONSABILE

DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE DI FERRARA

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Codigoro, registrata al P.G. dell'ente al n. 21256 in data 15/11/2016 e completata in data 18/11/2016 con nota acquisita al P.G. n. 21524, trasmessa dall'Ufficio Suap del Comune di Codigoro, Pratica Suap N. 227/2016, Prot. Gen. n. 0021689 del 21/11/2016, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PPGFE/2016/12369 del 22/11/2016, dalla ditta **SAPORI DEL MARE DI SACCHI LAURA & C. S.A.S.**, con sede legale ed attività nel Comune di Codigoro, Viale Giovanni XXIII n. 1/M., per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **PESCHERIA**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e domestiche provenienti dall'insediamento e per l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35"*, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni"*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995;

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

VISTA la nota del Settore Servizi Tecnici - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Codigoro P.G. n. 0001550 del 21/01/2017, assunta al Protocollo Generale di ARPAE - Ferrara n.

PGFE/2017/693 del 24/01/2017, con la quale è stato trasmesso il Parere di competenza comunale al fine del rilascio dell'AUA, contenente :

1) Il Parere Autorizzativo del Comune di Codigoro allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'attività in pubblica fognatura N. 19/2016 del 19/01/2017 dove è fatto obbligo di rispettare le prescrizioni tecniche indicate nel parere favorevole del C.A.D.F. S.p.A. n. 16/631 del 14/12/2016, Protocollo n. 2016/0029335 del 13/12/2016, assunto al protocollo comunale con n. 23248 in data 14/12/2017 che ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è composto dal:

- Parere per AUA;
- Planimetria;
- Allegato 1 - Tabella Limiti di Accettabilità;
- Comunicazione di fine lavori;

2) La comunicazione in merito al rispetto della legge 447/1995 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e relativi regolamenti attuativi, nella quale è specificato che in seno all'istanza è stata depositata agli atti una dichiarazione a firma del legale rappresentante della ditta in oggetto in merito all'esclusione dall'obbligo di presentare la documentazione previsionale di impatto acustico in quanto l'attività rientra tra quelle elencate a bassa rumorosità (allegato B del D.P.R. n. 227/2011);

DATO ATTO che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini previsti per la conclusione di tale procedimento;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

ADOTTA

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello S.U.A.P. del Comune di Codigoro alla **DITTA SAPORI DEL MARE DI SACCHI LAURA & C. S.A.S.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Codigoro, Viale Giovanni XXIII n. /M., Codice Fiscale e P.IVA n. 01302670383 per l'esercizio dell'attività di **PESCHERIA**.

1. Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- 1) Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di tipo misto, servita da depuratore, di Via Giovanni XXIII nel Comune di Codigoro, derivante dall'insediamento e consistente in acque reflue industriali e domestiche, è indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**.
- 2) Lo scarico nel pozzetto "C" assunto a punto di campionamento deve rispettare i limiti di accettabilità indicati nell'**Allegato "B"** al presente atto;
- 3) Tutte le opere fognarie di progetto devono essere realizzate in conformità agli schemi del Regolamento di Fognatura del CADF S.p.A.;

Si ricorda il rispetto delle condizioni generali del servizio di fognatura in particolare:

- a) E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati;
- b) Ogni modifica all'impianto di scarico o all'attività devono essere comunicate e/o approvate dagli enti preposti secondo le procedure previste dal regolamento di fognatura e dalle norme vigenti;

- c) E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura nella fognatura ricettrice;
- d) Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura; in caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura;
- e) La Ditta ha l'obbligo di denunciare a CADF S.p.A., entro il 31 gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, consapevole che per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura;
- f) Al CADF S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico; l'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Codigoro una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Codigoro.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Codigoro e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Codigoro, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia alla società C.A.D.F. S.p.A. ed all' Ufficio Ambiente del Comune di Codigoro.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Codigoro.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.